

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 dicembre 2024, n. 563 **Iniziativa Sociali Assistenziali SRL (P.Iva 03501240752). Dichiarazione di decadenza e revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD nr. 68 del 01/03/2018 per la RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con sede operativa in Soletto (LE), al Viale Italia n. 358 denominata "La Fontanella" con dotazione di n. 103 pl e rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento nell'ambito del procedimento di conversione al RR 4 del 2019.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

➤ All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) *individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;*

b) *stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale.*

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- all'art 9 commi 4 e 5 "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza"
  - a) esercizio di un'attività sanitaria o socio- sanitaria diversa da quella autorizzata;
  - b. estinzione della persona giuridica autorizzata;
  - c. rinuncia del soggetto autorizzato;
  - d. trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
  - e. inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di: (omissis)

- a. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- b. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- c. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore)

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Con lo stesso RR 4 del 2019 all' art 12.1 "Disposizioni transitorie" si è stabilito che:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5%

*dei posti letto di cui alla precedente punto*

*b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:*

*1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;*

*2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."*

In data 29.11.2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 le delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 avente ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine: per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all'esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020 in applicazione delle disposizioni dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza

Con successiva DGR 1409 del 2020 la Regione a seguito di alcune modifiche/integrazioni provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020 .

La società Iniziative sociali assistenziali srl (d'ora in avanti ISA srl) era titolare e gestore della RSSA per anziani "La Fontanella" di Soletto con sede in Viale Italia 358, con dotazione di 103 pl, giusto provvedimento di conferma dell'autorizzazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina.

Come previsto da RR 4/2019 e da DGR n. 2153/2019, la ISA srl trasmetteva in data 31 gennaio 2020 istanza congiunta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 103 p.l. e di accreditamento per 20 p.l., in data 6 febbraio 2020 l'istanza congiunta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 103 p.l. e di accreditamento per i 30 p.l. contrattualizzati.

A seguito dell'emergenza COVID-19 decretata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, si sviluppava un focolaio da infezione Covid-19 all'interno della ex RSSA per anziani La Fontanella di Soletto.

A seguito dello sviluppo del focolaio la Rssa "La Fontanella" veniva quindi sottoposta ad una serie di ispezioni ed accertamenti disposti dagli organi di controllo ai fine di fronteggiare la situazione d'emergenza venutasi a creare, nel corso dei quali si riscontravano le difficili situazioni in cui versavano i pazienti derivanti dalla diffusione del contagio e dal mancato rispetto dei requisiti organizzativi stante l'assenza del numero di personale necessario per lo svolgimento dell'attività.

In conseguenza di ciò con DD 125 del 26/05/2020 la Regione disponeva "di:

1. avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina per n. 103 posti letto alla ISA srl per la RSSA anziani La Fontanella con sede in viale Italia 358 a Soleto e, contestualmente, di chiusura della struttura in quanto nella medesima RSSA sono state commesse gravi e reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini;
2. comunicare alla ISA srl mediante notifica del presente atto l'avvio del procedimento di cui al punto 1 e di assegnare alla medesima società il termine di 10 giorni dalla notifica per presentare controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. sospendere l'attività della RSSA anziani La Fontanella di Soleto in attesa che si concluda il procedimento di cui al punto 1;
4. Per l'effetto di quanto innanzi, dichiarare sospesi i procedimenti relativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento richiesti per la ex RSSA La Fontanella in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019;
5. per l'effetto, sospendere l'efficacia del verbale di preintesa sottoscritto in data 29/01/2020 tra la ISA srl e il Dipartimento Promozione della Salute relativa alla conversione della ex RSSA La Fontanella in RSA di cui al RR 4/2019.

Dopo l'avvio del procedimento di cui alla DD n. 125 del 26/05/2020, veniva acquisita agli atti ulteriore documentazione.

A seguito degli ulteriori elementi acquisiti con Determinazione n. 302 del 9/11/2020 la Regione stabiliva “

1. di archiviare e al contempo di derubricare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina per n. 103 posti letto alla ISA srl per la RSSA anziani La Fontanella con sede in viale Italia 358 a Soleto e, contestualmente, di chiusura della struttura, procedimento avviato con Determina Dirigenziale n. 125 del 25/05/2020 della scrivente Sezione, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 14 L.R. n. 9/2017;
2. nel contempo, in applicazione dei predetti commi 4 e 5 dell'art. 14 L.R. n. 9/2017, di ordinare la chiusura della struttura per 6 mesi a decorrere dalla data di adozione della DD. n. 125 del 25/05/2020, coincidendo tale termine con la sospensione dell'attività già comminata con la stessa DD. n. 125/2020 quale misura cautelare ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 241/90;
3. di subordinare la riapertura della struttura previa voltura dell'autorizzazione all'esercizio a seguito di:
  - presentazione di istanza di voltura dell'autorizzazione da parte del soggetto cedente e del soggetto cessionario, allegandovi la documentazione richiesta dall'art. 8, comma 2 e art. 9, comma 5 della LR n. 9/2017 e comunque previo nulla osta del Tribunale di Lecce dell'avvenuta compravendita finalizzata alla cessione dell'intero capitale sociale della società Isa srl alla società Tundo Vincenzo spa e della conformità della procedura ai sensi degli artt. 105 e 107 della legge fallimentare;
  - successiva verifica, su incarico della Sezione, del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla normativa vigente in capo al soggetto che subentra nell'autorizzazione all'esercizio;
4. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE a determinare e comminare la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 9, art. 14 L.R. n. 9/2017;
5. di confermare la sospensione del procedimento relativo all'accreditamento di n. 30 p.l. richiesto per la ex RSSA La Fontanella in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019;
6. per l'effetto, di confermare la sospensione dell'efficacia del verbale di preintesa sottoscritto in data 29/01/2020 tra la ISA srl e il Dipartimento Promozione della Salute, relativa alla conversione della ex RSSA La Fontanella in RSA di cui al RR 4/2019, nella parte concernente l'accreditamento;

7. di subordinare la riattivazione della procedura di accreditamento in relazione ai n. 30 p.l. oggetto del verbale di preintesa sottoscritto in data 29/01/2020 tra la ISA srl e il Dipartimento Promozione della Salute all'esito delle indagini condotte da parte della Procura della Repubblica di Lecce, qualora dovesse concludere che non si ravvisino reati penali a carico del management della società Isa srl .”

Successivamente alla notifica di tale Determinazione non perveniva né l'istanza né la relativa documentazione richiesta ai fini della voltura del titolo autorizzativo, né la società subentrata si attivava in alcun modo per ottemperare a quanto imposto dalla Regione con la DD 302 del 09/11/2020.

Inoltre la Regione, a seguito di Visura Camerale, veniva a conoscenza del fallimento della Isa Srl disposto con Sentenza n. 12 del 17/03/2022.

Tanto considerato ai fini della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilevano le seguenti circostanze.

Rileva preliminarmente il mancato adempimento alle prescrizioni imposte nella Determinazione n. 302 del 19/11/2020.

La predetta Determinazione imponeva infatti, quale condizione per la riattivazione dell'attività, la presentazione dell'istanza di voltura dell'autorizzazione da parte del soggetto cedente e del soggetto cessionario corredata da tutta la documentazione prevista ex lege (art 8 comma 2 e art 9 della LR 9 del 2017) al fine di permettere alla Regione di verificare il possesso dei requisiti in caso al soggetto subentrante.

Successivamente a tale notifica non perveniva tuttavia alcuna documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Come noto, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento infatti, non sono beni aziendali.

Pertanto, non è ammissibile ai sensi della LR 9 del 2017 (art 9 comma 2) e del Dlgs 502 del 1992 (art 8 ter comma 4) un trasferimento automatico dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, che si porrebbe anche in contrasto con il divieto desumibile dall'art. 2558 del codice civile di subentro nei rapporti giuridici di natura personale (così T.A.R. Sicilia, 4 febbraio 2015, n. 341; Cons. Stato, V, 17 settembre 2010, n. 6938; IV, 28 maggio 2002, n. 2940).

Quanto alla accreditabilità, la stessa presuppone che la struttura abbia superato le verifiche sugli standard previsti dal Regolamento Regionale per il rilascio dell'autorizzazione.

L'accreditamento, infatti, costituisce un *quid pluris* riconosciuto alle strutture che garantiscono oltre che dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio, anche degli ulteriori requisiti organizzativi e gestionali aderenti agli standard di qualità richiesti dalla programmazione regionale.

La circostanza che ci fosse un contratto di compravendita delle quote sociali tra la Tundo Vincenzo spa e la Isa Srl, quale titolare di struttura autorizzata e accreditabile, non ha di certo comportato un mutamento automatico, in favore della “nuova” Isa srl dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

A seguito del trasferimento delle quote della società Isa srl, la Tundo Vincenzo Spa avrebbe dovuto dimostrare pertanto, il mantenimento dei requisiti per la conservazione del titolo.

Il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, costituisce infatti cessione ai sensi dell'art 9 della LR 9 del 2017, per cui nonostante il soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione resti invariato, vige l'obbligo in capo alla nuova compagine sociale di comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.



Dalla data di notifica della determina di archiviazione del procedimento di revoca correva l'obbligo da parte della struttura di dimostrare l'esercizio a norma di legge, inoltrando alla Regione l'istanza corredata dalla documentazione indicata dall'art 8 comma 2, e dall'art 9 comma 2 e 5 della LR 9 del 2017.

A tale obbligo, chiaramente previsto nella DD 302 del 2020 la società Tundo Vincenzo spa non ottemperava, risultando quindi inadempiente.

La Tundo Vincenzo spa inoltrava, infatti, al momento della cessione, solo una dichiarazione avente data 30/06/2020 a firma del legale rappresentante e amministratore della società, riguardante *"l'assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato, contro la persona il patrimonio e lo stato"*.

Non perveniva invece la documentazione richiesta dalla Regione comprovante i requisiti per l'esercizio dell'attività.

La mancata presentazione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto interessato, deve intendersi oltre che come inadempimento della prescrizione imposta nell'atto quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) utile ai fini della dichiarazione di decadenza dell'atto autorizzativo.

Rinuncia che nei fatti è resa evidente dalla circostanza che la struttura sia rimasta, senza soluzione di continuità, inattiva.

Da tali premesse non può che concludersi che la rimozione della Determinazione n. 68 del 01/03/2018 è né più né meno che un atto dovuto, automaticamente conseguente al risultato del controllo in merito alla mancata ottemperanza alla prescrizione imposta.

La regola per la quale, in caso di annullamento d'ufficio, l'Amministrazione ha l'obbligo di evidenziare quale sia l'interesse pubblico al ritiro del provvedimento, non opera e non può operare, per la stessa ratio tutelata alla quale s'ispira, nei casi in cui l'annullamento del provvedimento consegua automaticamente all'avverarsi di una condizione risolutiva che sia stata posta in funzione di un controllo da esperire successivamente e fin da un momento anteriore all'adozione dell'atto, atteso che secondo questo modulo procedimentale semplificato la rimozione consegue direttamente ed automaticamente, come fisiologico effetto del controllo, e dunque come atto dovuto, alla mancata ottemperanza della prescrizione condizionante apposta al titolo e rimasta inottemperata, non occorrendo un'ulteriore ed autonoma verifica dell'interesse pubblico al ritiro. (Consiglio di Stato, sez. IV, 25/06/2013, n. 3447).

La sopravvenuta inefficacia dell'originario provvedimento di autorizzazione di cui alla Determinazione n. 68 del 01/03/2018, verificatasi ex se a seguito dell'inadempimento della prescrizione imposta nella DD 302 del 2020, e la conseguenza dichiarazione di decadenza con natura vincolata e meramente ricognitiva fanno venir meno gli effetti del provvedimento per inerzia del titolare con decorrenza *ex tunc*. Ma vi è di più.

Il RR 4 del 2019 all'art 12.2 "Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le Rssa ex art. 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.lla." prevede espressamente che *"Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017."*

Ebbene, è indubbio che dalla data di rimozione della sospensione regionale la struttura rimaneva di fatto inattiva e quindi venivano meno tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale per la conservazione/conferma del titolo autorizzativo (strutturali tecnologici ed organizzativi) e di conseguenza dell'accreditamento.

Tanto considerato richiamata la giurisprudenza in materia di atti plurimotivati secondo cui *"è sufficiente la"*

*legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice* "(cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1801 del 23 febbraio 2024).

Alla luce di tutti i rilievi su riportati ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii, si propone di

1. dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina per n. 103 posti letto alla Iniziative Sociali Assistenziali SRL (P.Iva 03501240752) per la RSSA anziani La Fontanella con sede in Viale Italia 358, Soleto (LE) e di tutti gli atti presupposti e/o connessi.
2. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di revoca prevista dell'art 14 comma 6 del LR 9 del 2017, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca del predetto provvedimento autorizzativo, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
3. Rigettare, per l'effetto, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalla Iniziative Sociali Assistenziali SRL.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii di

1. dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina per n. 103 posti letto alla Iniziative Sociali Assistenziali SRL (P.Iva 03501240752) per la RSSA anziani La Fontanella con sede in Viale Italia 358, Soleto (LE) e di tutti gli atti presupposti e/o connessi.
2. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di revoca prevista dell'art 14 comma 6 del LR 9 del 2017, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca del predetto provvedimento autorizzativo, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
3. Rigettare, per l'effetto, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalla Iniziative Sociali Assistenziali SRL.

di notificare il presente provvedimento a:

- Alla Iniziative sociali assistenziali SRL (P.Iva 03501240752). ( info@pec.tundovincenzospa.it)
- Alla Curatela Fallimentare ( f11.2022lecce@pecfallimenti.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce  
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
- Al Direttore Generale Asl Lecce
- Al Comune di Soleto ( protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia).

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro